



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73535** del registro di segreteria, depositato in data **7.3.2022** da **(OMISSIS)**, nata a (omissis) rapp.ta, difesa dall'Avv. Rosanna Fiore (c.f. FRI RNN 84L69G793K) con studio in Salerno alla via R. De Martino n.7 presso il quale è domiciliata come da mandato in calce al presente atto. Chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 089/251021 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): rosanna.fiore@legalmail.it;

NEI CONFRONTI DI:

I.N.P.S. di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in C.so Garibaldi n.38 a Salerno (SA)

per

- a) nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione alla ricorrente del diritto alla percezione della maggiorazione sociale entro i limiti di legge;
- b) dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle somme dovute e non corrisposte a tale titolo con decorrenza dal 2015 al 2020 per le ragioni di cui alla parte motiva;

- c) condannare l'Inps all'adeguamento del trattamento pensionistico in pagamento in favore della ricorrente con l'inclusione della maggiorazione sociale;
- d) condannare l'Inps al pagamento in favore della ricorrente e per le causali di cui al ricorso della somma complessiva di euro 7.496,18 a titolo di arretrati dovuti e non corrisposti nei 5 anni antecedenti alla proposizione della domanda oltre che interessi dalla data dell'obbligazione fino al soddisfo;
- e) condannare l'Inps di Salerno al pagamento degli onorari di causa in favore del procuratore antistatario.

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20.3.2024 l'avv. Riccardo Galante per delega dell'avv.

Rosanna Fiore per parte ricorrente e l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS.

RITENUTO IN FATTO

Parte ricorrente rappresentava in ricorso di essere titolare di una pensione cat. SOC n. 60583327; nel mese di aprile del 2020 la ricorrente richiedeva all'ente convenuto il riconoscimento della maggiorazione sociale con i relativi arretrati a far data dal 2015; dopo diversi solleciti, in data 11.02.2021 l'Ente convenuto dava riscontro alla domanda amministrativa richiedendo alla ricorrente la trasmissione delle autocertificazioni dei redditi per gli anni di interesse; con comunicazione pec del 12.02.2021 la ricorrente, per il tramite del CAF di fiducia trasmetteva le richieste autocertificazioni; ad oggi la maggiorazione sociale non risulta ancora riconosciuta e liquidata.

Rappresentava in ricorso di aver diritto all'attribuzione della maggiorazione sociale in misura parziale perché in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali (v. autocertificazione reddituale) previsti dalla legge; la normativa vigente (art. 1 L. 544/1988 così come integrato dall'art. 70 comma 6 della L.388/2000 e successivamente dall'art. 38 L.48/2001) prevede che il diritto alla maggiorazione sociale spetti al

pensionato ultrasettantenne in misura diversa a seconda che abbia un reddito annuo personale e/o coniugale, se appunto coniugato, non superiore ai limiti legali aggiornati anno per anno; l'importo effettivamente dovuto alla ricorrente a titolo di maggiorazione sociale dovrà essere calcolato in considerazione dei seguenti criteri: trattasi di persona coniugata ma vedova quindi il limite di reddito da prendere in considerazione è quello personale e non coniugale avendo cura di assicurare inoltre che l'importo della pensione in misura maggiorata non comporti per la ricorrente lo sfioramento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento del beneficio medesimo. Riportava in ricorso gli importi dei redditi di cui è titolare così come risultanti dai CUD emessi dall'Inps con riferimento a ciascuno degli anni di interesse, i limiti reddituali legali per il riconoscimento del diritto e conseguentemente l'importo della maggiorazione spettante e non riconosciuta.

Al raggiungimento dell'età anagrafica prevista dalla legge (anno 70), la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire a titolo di maggiorazione sociale per ciascuna delle annualità di cui alla tabella ma l'Inps non ha mai riconosciuto e corrisposto il beneficio richiesto; evidenziava di aver diritto al riconoscimento della maggiorazione sociale e quindi all'adeguamento della misura della pensione attualmente in pagamento nonché alla corresponsione degli arretrati spettanti a tale titolo con decorrenza dal mese di maggio del 2015 complessivamente pari sino al 31.12.2020 ad euro 7.496,18.

Con ricorso depositato il 29.07.2021 la signora (omissis) adiva il Tribunale di Salerno sezione lavoro che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione rimettendo le parti davanti alla Corte dei Conti territorialmente competente concedendo alle stesse termine di 30 gg per la riassunzione della causa decorrente dalla data di pronuncia dell'anzidetto provvedimento.

Con memoria in data 6.10.2023 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere compensando le spese di lite. Rappresentava

che diversamente da quanto affermato in ricorso, l'INPS ha effettuato una prima riliquidazione della pensione con attribuzione della maggiorazione sociale nel mese di giugno 2021. Il pagamento è stato effettuato con il cedolino di pensione del mese di giugno 2021, con il quale l'INPS ha pagato a titolo di arretrati spettanti per il periodo gennaio 2016 – maggio 2021 l'importo netto di €2.675,63. La quota integrativa netta ammonta ad €42,19 mensili. Tali circostanze, affermate nell'allegata relazione amministrativa, sono provate dal cedolino di pensione del mese di giugno 2021. A seguito della notifica del ricorso l'INPS ha rilevato che la ricorrente rivendicava il diritto ad un importo maggiore rispetto a quello pagato dall'INPS, per cui ha riesaminato i propri conteggi e, all'esito, ha accertato che aveva diritto all'ulteriore somma di €4.809,46. Tale somma sarà pagata con la rata di pensione del mese di dicembre 2023. Il credito complessivo della ricorrente a titolo di maggiorazione sociale ammonta, pertanto, ad €7.485,09 (€2.675,63 già percepiti + 4.809,46 da percepire a dicembre 2023). La ricorrente rivendica il diritto ad un importo leggermente maggiore, precisamente €7.496,18, ma tale pretesa è infondata in quanto il calcolo corretto è quello effettuato dall'INPS sulla base dei suoi programmi automatizzati. Tali circostanze, affermate nell'allegata relazione amministrativa sono provate dal prospetto di liquidazione per il mese di dicembre 2023. Per un mero disguido l'INPS ha calcolato le differenze economiche con decorrenza da gennaio 2015, e non da maggio 2015, come richiesto in ricorso; poiché, però, l'importo delle differenze relative ai mesi da gennaio 2015 ad aprile 2015 è corrispondente a quello degli interessi legali il pagamento deve ritenersi comunque corretto ed esaustivo di tutte le spettanze della ricorrente. Se la ricorrente accetta l'importo come quantificato dall'INPS potrà essere dichiarata, all'esito del pagamento, la cessazione della materia del contendere. Si ritiene che le spese possano essere compensate, sia perché una parte delle somme dovute sono state pagate

tempestivamente e la ricorrente non ha dato atto in ricorso di tale parziale pagamento, sia perché a seguito della notifica del ricorso l'INPS ha attivato i meccanismi di autotutela liquidando la differenza ancora dovuta.

Con memoria in data 16.10.2023 parte ricorrente accettava la somma di 4.809,46 euro quantificata dall'INPS come dovuta a titolo di somme spettanti come arretrati per maggiorazione sociale dal gennaio 2015 al maggio 2021. Tuttavia, chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento della somma a titolo di adeguamento della maggiorazione sociale dal giugno 2021 in quanto la maggiorazione sociale è continuata ad essere corrisposta dal giugno 2021 in misura inferiore a quella dovuta, ovvero nella misura di 42,19 euro. Chiedeva la condanna dell'INPS alle spese di lite.

All'udienza del 17.10.2023 si disponeva, su richiesta delle parti, un rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 21.2.2024 al fine di dichiarare la cessata materia del contendere all'esito del pagamento (previsto per dicembre 2023) per la maggiorazione sociale fino al maggio 2021. L'INPS in particolare evidenziava di aver effettuato i conteggi degli importi spettanti per gli anni pregressi (considerando nel pagamento anche gli accessori come specificato nella memoria depositata in atti), mentre per gli anni successivi (dal giugno 2021) non vi è stata liquidazione dei relativi importi in quanto le maggiorazioni sociali sono connesse a requisiti reddituali che il ricorrente ha l'onere di confermare con autocertificazione. Sottolineava, quindi, che per gli anni successivi è necessario presentare la domanda in via amministrativa all'Inps. Evidenziava, peraltro, che il ricorso è stato depositato nel 2021 e che quindi non è possibile estendere il petitum oltre questa data.

All'udienza del 21.2.2024 parte ricorrente rappresentava di aver ricevuto il pagamento e pertanto chiedeva la cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'INPS alle spese di lite. L'INPS aderiva alla richiesta chiedendo la compensazione delle spese.

L'udienza veniva rinviata per acquisire la prova dell'avvenuto pagamento.

All'udienza del 20.3.2024 parte ricorrente riconosceva l'avvenuto pagamento di quanto richiesto da parte dell'INPS e chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese; l'avv. Vincenzo Di Maio nel riportarsi alle difese chiedeva la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

A. Il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è rappresentato dalla sussistenza (o meno) del diritto della ricorrente al pagamento della maggiorazione sociale sulla pensione cat. SOC n. 60583327 per gli anni dal 2015 al maggio 2020.

A tale riguardo si precisa che, sebbene il ricorrente nella memoria depositata in giudizio abbia evidenziato come l'INPS non abbia preso posizione sulla domanda dell'adeguamento dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione sociale che dal mese di maggio del 2021 ed ancora oggi risulta essere di 42,19 euro, come correttamente rilevato dall'INPS (cfr. relazione amministrativa allegata alla memoria dell'INPS del 3.10.2023) il ricorrente "per il prosieguo dovrà presentare idonea domanda corredata dall'autocertificazione reddituale" essendo la domanda del 12.2.2021. Risulta infatti agli atti che all'istanza sono state allegate le autocertificazioni reddituali degli anni 2015-2021 presunto contenenti le dichiarazioni che la ricorrente è titolare solo di pensione (cfr. allegati al ricorso). Anche nella corrispondenza con l'INPS allegata al ricorso (cfr. email del 11.2.2021) si avvertiva che "per le maggiorazioni occorre allegare le autocertificazioni dei redditi per gli anni di interesse".

B. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'INPS ha prodotto in giudizio la riliquidazione della pensione con attribuzione della maggiorazione sociale nel mese di giugno 2021. Il pagamento è stato effettuato con il cedolino di pensione del mese di

giugno 2021, dal quale si evince che l'INPS ha pagato a titolo di arretrati spettanti per il periodo gennaio 2016 – maggio 2021 l'importo netto di €2.675,63 (210,95 arretrati netto AC + 2.464,68 arretrati netto AP). La quota integrativa netta ammonta ad €42,19 mensili. Tali circostanze, affermate nell'allegata relazione amministrativa (all. 1), sono provate dal cedolino di pensione del mese di giugno 2021 (All.2). A seguito della notifica del ricorso l'INPS ha rilevato che la ricorrente rivendicava il diritto ad un importo maggiore rispetto a quello pagato dall'INPS, per cui ha riesaminato i propri conteggi e, all'esito, ha accertato che aveva diritto all'ulteriore somma di €4.809,46 (all. 3). L'INPS ha fatto presente che il pagamento sarebbe avvenuto con la rata di pensione del mese di dicembre 2023.

L'INPS ha chiarito nella memoria che il credito complessivo della ricorrente a titolo di maggiorazione sociale ammonta, pertanto, ad €7.485,09 (€2.675,63 già percepiti + 4.809,46 da percepire a dicembre 2023). L'importo rivendicato da parte ricorrente - leggermente maggiore, precisamente €7.496,18 - è infondato in quanto il calcolo corretto è quello effettuato dall'INPS sulla base dei suoi programmi automatizzati, come affermato nella relazione amministrativa e nel prospetto di liquidazione per il mese di dicembre 2023. Per un mero disguido l'INPS ha calcolato le differenze economiche con decorrenza da gennaio 2015, e non da maggio 2015, come richiesto in ricorso ma, poiché l'importo delle differenze relative ai mesi da gennaio 2015 ad aprile 2015 è corrispondente a quello degli interessi legali il pagamento deve ritenersi comunque corretto ed esaustivo di tutte le spettanze della ricorrente. Successivamente, parte ricorrente, con memoria del 13.10.2023, accettava l'importo di euro 4.809,46 euro quantificato dall'INPS a titolo di somme spettanti e non corrisposte a titolo di arretrati per maggiorazione sociale con decorrenza dal gennaio 2015 al mese di maggio 2021.

All'udienza del 21.2.2024 e del 20.3.2024 la Difesa della ricorrente, nel confermare

l'avvenuto pagamento, ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere.

Osserva preliminarmente questo Giudicante che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n.*

16150/2010)". (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Orbene questo GM non ritiene di dover insistere nella richiesta istruttoria formulata alla precedente udienza. Infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, solo se assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione" (Cass., Sez. 6 - 5, n. 5188 del 16/03/2015; Cass. n. 13217 e n. 27598 del 2013, n. 16150 del 2010, n. 10553 del 2009, n. 909 del 2006, n. 11962 del 2005, nonché Cass., U., n. 13969 del 2004). Pertanto, solo se l'obbligato non rinuncia alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito, nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio non si verifica la cessazione della materia del contendere (che presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice). Al contrario nel caso di specie la Difesa di parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'INPS, sicchè non appare necessario acquisire la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte dell'INPS.

C. Riguardo le spese del giudizio, se ne statuisce la compensazione, considerato che la domanda è stata in parte accolta dall'Amministrazione previdenziale già prima della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 20.3.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 25.03.2024

Il Direttore della segreteria

(Sig. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli

ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente